

Consulta Etica (CE) della ricerca del Centro Studi Città Amica per la sicurezza nella Mobilità (CeSCAM)

Su richiesta del personale universitario del Centro Studi Città Amica per la sicurezza nella Mobilità (CeSCAM), la CE esprime pareri etici sui progetti di ricerca che coinvolgono soggetti umani con valore NON autorizzativo esclusivamente per tipologie di progetti che non necessitano di un'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente o di accordi o contratti privati o pubblici.

La ricerca si deve svolgere presso il CeSCAM e deve includere personale universitario afferente al CeSCAM.

Ove sia necessaria un'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente o di accordi o contratti privati o pubblici, è necessario procedere ad una richiesta al comitato etico di riferimento. Il parere della CE non può essere presentato presso un comitato etico che produce pareri etici di tipo autorizzativo, nemmeno a supporto di una richiesta di autorizzazione.

Ove il ricercatore richiedente sia in possesso di un parere autorizzativo o debba richiederlo ai sensi della normativa vigente o di accordi o contratti privati o pubblici, non può richiedere un parere etico alla CE. Nel caso la CE lo emetta comunque, tale parere è da considerarsi invalido.

Al fine di richiedere un parere etico è sufficiente inviare una semplice richiesta scritta e datata alla CE.

La richiesta deve contenere:

copia di questo regolamento datata e firmata dal richiedente;

il progetto di ricerca in forma completa o di estratto in lingua italiana o inglese, con particolare riferimento a:

- Dimensione della popolazione,
- Criteri di inclusione/esclusione,
- Materiali e metodi di generazione dei dati,
- Metodi di analisi dei risultati,
- Eventuali risultati attesi,
- Impatto economico (risorse umane, strumentazione, spazi, fondi di ricerca);

eventuali pareri etici precedentemente ottenuti da altri organismi;

lo schema di consenso informato che si intende utilizzare (foglio informativo e modulo di consenso), ove necessario;

la “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”, in base alle previsioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, ove necessario.

La CE non è, comunque, obbligata a rispettare un tempo di risposta o a rispondere a richieste di pareri.

Il parere può essere: positivo, neutro o negativo. Tale parere non è in alcun modo vincolante per il ricercatore richiedente ed è da considerarsi come documento riservato ad uso interno. Qualora il progetto violi la normativa vigente o eventuali accordi di tipo pubblico o privato, la responsabilità resta a carico degli esecutori e del richiedente.

Il richiedente dichiara di non essere in possesso di un parere autorizzativo o di non doverlo richiedere ai sensi della normativa vigente o di accordi o contratti privati o pubblici. Il richiedente dichiara, altresì, di esonerare la CE da qualsiasi responsabilità civile o penale.